

Tutti i “segreti” dello Sblocca Cantieri

La relazione dell'avvocato Mattia Stella ha fatto il punto sulle novità introdotte nella normativa sugli appalti dal cosiddetto “Sbloccacantieri”. Dal previsto “Nuovo Regolamento” al subappalto, dal principio di rotazione al criterio del minor prezzo e dell'oepr, dall'albo dei commissari (ancora sospeso) al rito super accelerato, ecco cosa cambia.



38
GSA
GENNAIO
2020

Nell'ambito del seminario di Ravenna non poteva mancare la “voce della legge”, anche perché si tratta di un settore, ricordiamolo, che lavora molto spesso in regima di appalto. In particolare l'avvocato **Mattia Stella**, dello Studio AdLaw, si è addentrato nelle numerose problematiche introdotte dalla nuova normativa italiana sugli appalti, e in particolare dal Decreto “sblocca cantieri”.

Lo Sblocca Cantieri

Di cosa stiamo parlando? “Il cosiddetto decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) è stato convertito (con modifiche) con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019. La legge è intervenuta a modificare numerosi articoli del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 50/2016)”. Una prima novità rappresenta un parziale “passo indietro” rispetto all'idea della “soft law” nata con il dlgs 50/16. Infatti le Linee Guida dell'Anac e i Decreti Ministeriali e interministeriali emanati (e non) previsti dal D. Lgs. 50/2016 saranno sostituiti da un unico Regolamento, sostanzialmente tornando allo schema precedente quando era in vigore il D.P.R. n. 207 del 2010. Il regolamento unico dovrà essere emesso entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto Sblocca-cantieri ovvero entro il prossimo 16 ottobre.

Scompariranno dunque: il D.M. Mit 2 dicembre 2016, n. 263, in materia di requisiti dei soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura; le linee guida Anac n. 3 sul Rup e n. 4 sugli affidamenti sottosoglia; i D.M. Mit 10 novembre 2016, n. 248, sulle categorie superspecialistiche, e n. 49 del 7 marzo 2018, sulla direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto. Nelle more dell'adozione del Regolamento unico restano in vigore gli atti già adottati. Sarà eliminato il cd. “rito superaccelerato”, con relativa abrogazione dall'art. 29 e dal codice del processo amministrativo.

Le modifiche sui lotti Cambia anche la suddivisione in lotti, in virtù della modifica intervenuta sull'art. 35, commi 9 e 10: in riferimen-

Le modifiche sui lotti

to agli appalti divisi in lotti è stata eliminata la parola “contemporaneamente”.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

L'inversione procedimentale

E' stato poi introdotto anche per settori ordinari l'istituto dell'inversione

delle offerte, già previsto per il settore speciale dal nuovo articolo 133 comma 8: “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice”. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 la «inversione procedimentale» è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario.

Sospesa l’attivazione dell’albo commissari; novità sul “sottosoglia”

Novità anche sui commissari di gara. Vi ricordate il famoso “albo” previsto dal Codice (art. 77) e la cui istituzione è stata già più volte “dilazionata”? Ebbene, è prevista la sospensione fino almeno a tutto il 2020. Ma forse le novità più rilevanti riguardano l’art. 36 del Codice, sul cosiddetto “sottosoglia”: “Fino a 40.000 euro è possibile procedere con l’affidamento diretto. Per gli appalti di servizi e forniture fino a 144.000 euro (soglia comunitaria che dal 1° gennaio è scesa a 139.000 euro) si potrà procedere ai sensi del comma 2 ad affidamento mediante consultazione di 5 operatori individuati tramite indagini di mercato o elenchi di fornitori. Per servizi e forniture sopra soglia bisognerà procedere con le procedure ordinarie. Per i lavori andranno consultati almeno 3 operatori fino alla soglia dei 150.000

euro. Per i lavori andrà adottata la procedura negoziata con almeno 10 operatori economici per gli affidamenti tra 150.000 euro e inferiori a 350.000 euro. Gli operatori da invitare diventano 15 se l’affidamento è nella soglia 350.000-1.000.000 di euro.

Rotazione, offerta più vantaggiosa e minor prezzo

“Resta centrale il principio della rotazione degli inviti. Riguarda sempre il precedente affidatario e invitato se l’oggetto del nuovo affidamento è uguale al precedente. Non si applica, lo ribadiamo, in caso di procedura aperta. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
- b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Minor prezzo

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera; abrogato il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori fino a 2 milioni di euro (lettera a) ovvero per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro ovvero sino alla soglia comunitaria ma



solo se caratterizzati da elevata ripetitività (lettera c). Resta il tetto del 30% quale punteggio massimo attribuibile all’offerta economica.

L’anomalia delle offerte

Il nuovo art. 97 del Codice ha sostituito i precedenti 5 metodi di calcolo da individuarsi previo sorteggio pubblico, con un sistema duale applicabile se il numero delle offerte ammesse è almeno pari o superiore a 3. Sono previsti due soli calcoli per la soglia di anomalia: il primo, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 15 e il secondo, nel caso opposto.

I motivi di esclusione

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedure d’appalto qualora: (ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara.c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. Sempre per quanto riguarda il subappalto, dal 18 giugno 2019 sino al 31 dicembre 2020, la percentuale massima subappaltabile sarà pari al 40% (non al limite inferiore del 30%). L’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori è sospeso fino al 31 dicembre 2020.